

# RSG s.r.l.

Gestione Rifiuti – Organizzazione della Logistica – Consulenza ambientale

Vasto, 04 giugno 2018

Spett. le

**REGIONE ABRUZZO**

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO  
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

**Servizio Valutazione Ambientale**

**Ufficio Valutazione Impatto Ambientale**

Via Salaria Antica Est, n.° 27

**67100 - L'AQUILA**

PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. Spett. le

**REGIONE ABRUZZO**

**SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI**

Via Catullo, 2

**65127 - PESCARA (PE)**

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Oggetto: DISCARICA di ROCCA SAN GIOVANNI – Progetto di chiusura e recupero ambientale con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato – CCR-VIA - PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990 – protocollo N. 150325/18 DEL 25/05/2018 – OSSERVAZIONI EX ART. 10 BIS L. 241/90.**

In data 25 maggio u.s. la scrivente società riceveva il preavviso meglio specificato in oggetto, con il quale codesto comitato, indicava l'imminente rigetto della richiesta di VIA, avanzata in data 29 dicembre 2017, per le seguenti ragioni:

- 1) improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge Regionale 36/2010;
- 2) contrasto con il vigente PRG del Comune di Rocca San Giovanni;

Con riferimento a detto preavviso la società istante intende replicare quanto segue, significando l'illegittimità del diniego che ivi viene paventato per i seguenti motivi:

- 1) **Violazione e mancata applicazione del principio del giusto procedimento – Mancata sospensione richiesta con nota protocollo n. 0142949/18 del 18/05/2018 – Violazione e mancata applicazione dell'art. 6 L. 241/ 90.**

**RSG s.r.l.**

Via Gaetano Murolo, 6 - 66054 Vasto CH - C.F. e P. IVA: 02438460699 - Albo Gestori Ambientali n. AQ05907  
Cap. sociale € 30.000,00 - REA: CH 179002 - [rsg.srl@legalmail.it](mailto:rsg.srl@legalmail.it) - [info.rsgsrl@gmail.com](mailto:info.rsgsrl@gmail.com)

# RSG s.r.l.

Gestione Rifiuti – Organizzazione della Logistica – Consulenza ambientale

La ditta scrivente, in data 18 maggio u.s., all'esito della partecipazione alla seduta della conferenza dei servizi del 3 maggio u.s., in ragione delle rilevanti e corpose richieste di chiarimenti del Servizio Gestione Rifiuti della Regione, **ha formulato istanza di sospensione del procedimento** con nota protocollo n. 0142949/18.

Detta richiesta di sospensione originava, altresì, da ulteriori richieste di precisazioni e chiarimenti anche dell'Arta Abruzzo, in occasione del verbale della conferenza dei servizi del 3 maggio 2018.

Si rammenta, sin d'ora, che il procedimento in questione appartiene alla categoria dei procedimenti attivati ad istanza di parte che, come tale, può essere oggetto di richiesta di sospensione.

In ragione di ciò, si ritiene che il provvedimento di preavviso di rigetto sia contrario al principio di leale collaborazione nei procedimenti amministrativi, tra PA e richiedente, nonché contrario al principio di adeguata istruttoria, considerato che la scrivente non ha potuto in alcun modo riscontrare le corpose richieste pervenute dal SGR e dall'Arta.

Sotto tale profilo è infatti superfluo rammentare che anche al procedimento amministrativo – a istanza di parte – si applichi il principio dispositivo, in funzione del quale l'impulso del procedimento e allo stesso modo la sua sospensione ovvero il ritiro, sono rimessi al "potere dispositivo sostanziale" della parte istante, la quale non può certo vedersi sottrarre tale prerogativa da parte del comitato in intestazione.

In quest'ambito è sufficiente rammentare che l'Art. 6 - della L. 241/90 "Sospensione e interruzione dei termini", così recita: "Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso: a) ( omissis ) b) **nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo assegnato per compierlo**".

Orbene è del tutto evidente che all'esito della istanza formulata da questa ditta, l'intervenuta decisione di concludere il procedimento, in luogo di disporre la richiesta sospensione, reiterata in questa sede, appare una grave violazione del principio del c.d. giusto procedimento e del principio del contraddittorio, quali momenti cardine del procedimento amministrativo.

Vorrà pertanto il comitato CCR-VIA in indirizzo, rivedere la propria decisione e così disporre, in luogo del preannunciato rigetto, la sospensione del procedimento così come richiesto da questa ditta.

## **2) Violazione ed errata applicazione Legge Regionale 36/2010 – Eccesso di potere per sviamento della funzione.**

Parimenti illegittima si palesa la motivazione inerente il richiamo della norma regionale, la quale è bene rammentarlo, così recita: "nelle more dell'approvazione del piano di localizzazione dei siti idonei, così come disciplinato dal comma 2, sono sospesi i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione".

Tale norma regionale non pare affatto applicabile alla procedura di Via, ma a tutto voler concedere alla sola procedura di rilascio dell'AIA.

La stessa, sotto un profilo squisitamente giuridico è da interpretarsi quale norma eccezionale e, pertanto, non suscettibile di applicazione analogica atteso che la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 delle preleggi, non è applicabile oltre i casi e i limiti espressamente previsti, riservata ed impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione sulla legittimità e applicabilità della stessa anche al procedimento di rilascio dell'AIA.

**RSG s.r.l.**

Via Gaetano Murolo, 6 - 66054 Vasto CH - C.F. e P. IVA: 02438460699 - Albo Gestori Ambientali n. AQ05907

Cap. sociale € 30.000,00 - REA: CH 179002 - [rsgrsr@legalmail.it](mailto:rsgrsr@legalmail.it) - [info.rsgrsr@gmail.com](mailto:info.rsgrsr@gmail.com)

L'applicazione della predetta norma al caso di specie è altresì irragionevole laddove si consideri che il procedimento si è svolto e, pertanto, l'Autorità Competente non ha ritenuto applicabile la sospensione del procedimento a seguito della presentazione dell'istanza sin dall'origine arrivando, in seguito, a mutare la prevista sospensione in improcedibilità.

La norma, nata nel 2010, per tentare di impedire la realizzazione di altro impianto su territorio regionale, è da ritenersi illegittima in quanto una norma regionale non può in alcun modo contrastare con una norma statale di rango primario, laddove preveda che un procedimento amministrativo “nasca sospeso”. È evidente che tale disposizione normativa sia illegittima.

Sorprende non poco, quindi, che una norma che dispone testualmente comunque la sospensione del procedimento, venga impropriamente invocata ai fini di un possibile rigetto e di una asserita improcedibilità della istanza di questa ditta.

Vorrà la commissione in indirizzo, anche sotto tale profilo pertanto revocare le proprie decisioni e disporre la già richiesta sospensione del procedimento, stante l'istanza di parte in atti, più volte citata e per tale espressa causale.

### **3) Eccesso di potere per sviamento della funzione della procedura di VIA. Irrilevanza previsioni del PRG. Violazione dei principi di irrilevanza della pianificazione urbanistica ex art. 208 TUA.**

La valutazione di impatto ambientale, intesa come meccanismo procedurale amministrativo finalizzato a prevedere gli effetti sull'ambiente di progetti pubblici e privati per opere ed interventi sul territorio, così da prevenire, evitare o minimizzare quelli dannosi (o quelli dannosi oltre una determinata soglia) è istituto di derivazione comunitaria.

La sua introduzione nel nostro ordinamento prende infatti le mosse dalla Direttiva 85/337/CEE del 27.06.1985 che detta una “disciplina quadro” in materia di valutazione di impatto ambientale, fissando alcuni principi fondamentali allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente.

L'obiettivo essenziale della direttiva 85/337/CEE, come consolidato e precisato successivamente dalla Direttiva 97/11/CE è, così, quello di assicurare che i progetti suscettibili di avere un impatto rilevante sull'ambiente, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino obbligatoriamente ed in via preventiva oggetto di una valutazione ambientale, ma in nessun ambito è stabilito che la valutazione si debba estendere alla compatibilità con strumenti urbanistici, notoriamente irrilevanti ai fini del rilascio della autorizzazione integrata ambientale, che, per le installazioni di cui all'art. 6 c. 13, sostituisce l'autorizzazione ex art. 208 l'AIA, pertanto, comporta variante *ex lege* degli strumenti urbanistici incompatibili con l'intervento autorizzato.

Sarebbe ben strano che di tanto si dovesse, invece, fare carico il comitato investito della procedura di VIA, avente – come sopra visto – ben altro ruolo e funzione.

Sempre sotto tale profilo basti altresì rammentate come l'art 22 del codice dell'ambiente, non richieda affatto alla parte istante di presentare, tra gli allegati del suo studio, una verifica o dichiarazione di compatibilità urbanistica, proprio perché fatto e valutazione non pertinente al procedimento.

# ***RSG S.r.l.***

*Gestione Rifiuti – Organizzazione della Logistica – Consulenza ambientale*

**Tutto ciò premesso e ritenuto, per i motivi esposti, si chiede che il CCR-VIA in accoglimento dei predetti motivi revochi il provvedimento di preavviso di rigetto disponendo la prosecuzione del procedimento, ivi compresa la sua possibile sospensione come richiesta dalla scrivente, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge nel rispetto del principio del contraddittorio e di adeguata istruttoria.**

Con osservanza

*RSG Srl*

*L'Amministratore Unico*

*Mariaelena Fresu*

***RSG s.r.l.***

*Via Gaetano Murolo, 6 - 66054 Vasto CH - C.F. e P. IVA: 02438460699 - Albo Gestori Ambientali n. AQ05907*

*Cap. sociale € 30.000,00 - REA: CH 179002 - [rsg.srl@legalmail.it](mailto:rsg.srl@legalmail.it) - [info.rsgsrl@gmail.com](mailto:info.rsgsrl@gmail.com)*



## Registro protocollo Regione Abruzzo

| Archivio            | Codice Registro | Tipo Documento  | Progressivo Annuo | Data Protocollo | Trasmissione | Mittente/Destinatari                     | Annullato |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--|-----------|
| PROTOCOLLO UNICO RA | RP001           | Posta in arrivo | 0159527/18        | 05/06/2018      | PEC          | <b>Mittente:</b><br>RSG.SRL@LEGALMAIL.IT |           |

---

**Oggetto:** OSSERVAZIONI EX ART. 10 BIS L.241/90

**Impronta:** B9B020EFE8386BFADCC619393C013E04C115E727CBC73913B291D58D2820F00F

---